

Rimborsi per i costi della «busta verde»

Spese postali. Se la spedizione è cartacea anziché elettronica L'obbligo di notifica via Pec delle multe stradali non è attualmente generalizzato. E anche quando lo sarà, in alcuni casi i verbali potranno continuare a giungere in forma cartacea. Nell' ipotesi in cui sarebbe stato corretto procedere per via telematica, e invece l'invio è avvenuto in forma cartacea, di sicuro si ha diritto a farsi restituire le spese di notifica. Mentre occorrerà vedere come si regoleranno i giudici sui ricorsi che chiederanno l'eventuale annullamento dei verbali. La prima cosa da fare, dunque, è capire se il lettore ha un indirizzo Pec che compare negli elenchi accessibili agli uffici di polizia per effettuare le notifiche (si veda l'articolo nella pagina a fianco). Se la sua casella di posta certificata fosse effettivamente rintracciabile e accessibile alla pubblica amministrazione, non ci sarebbe motivo giuridicamente valido per effettuare la notifica cartacea. È probabile che il caso del lettore non sia isolato. Non per errori o disguidi, ma per una scelta precisa (e discutibile) degli uffici di polizia. Infatti, nell'attuale situazione, essi possono essere spinti a ignorare l'obbligo di notifiche via Pec, per le difficoltà operative che comporta: non ci sono ancora strumenti tecnici che consentano di effettuare consultazioni automatiche massive degli elenchi delle Pec. Ciò significa che, per rispettare l'obbligo, occorrerebbe dedicare agenti alla consultazione manuale degli elenchi, per ogni verbale che si deve spedire. Con risultati pratici prevedibilmente scarsi, visto che gli italiani titolari di Pec non sono molti. A fronte di queste considerazioni, e in attesa di software o abbonamenti con i gestori degli elenchi (che consentono la consultazione automatica massiva), è possibile che molti uffici decidano di proseguire come se la notifica telematica non fosse obbligatoria. Altra prassi contraria alle norme è quella di addebitare al destinatario le spese di spedizione anche quando la notifica viene effettuata in via telematica. Non esiste un divieto esplicito, nemmeno nella circolare emanata il 20 febbraio scorso dal ministero dell'Interno (300/A/1500/127/9). Ma il divieto lo si può



effettuare la notifica cartacea. È probabile che il caso del lettore non sia isolato. Non per errori o disguidi, ma per una scelta precisa (e discutibile) degli uffici di polizia. Infatti, nell'attuale situazione, essi possono essere spinti a ignorare l'obbligo di notifiche via Pec, per le difficoltà operative che comporta: non ci sono ancora strumenti tecnici che consentano di effettuare consultazioni automatiche massive degli elenchi delle Pec. Ciò significa che, per rispettare l'obbligo, occorrerebbe dedicare agenti alla consultazione manuale degli elenchi, per ogni verbale che si deve spedire. Con risultati pratici prevedibilmente scarsi, visto che gli italiani titolari di Pec non sono molti. A fronte di queste considerazioni, e in attesa di software o abbonamenti con i gestori degli elenchi (che consentono la consultazione automatica massiva), è possibile che molti uffici decidano di proseguire come se la notifica telematica non fosse obbligatoria. Altra prassi contraria alle norme è quella di addebitare al destinatario le spese di spedizione anche quando la notifica viene effettuata in via telematica. Non esiste un divieto esplicito, nemmeno nella circolare emanata il 20 febbraio scorso dal ministero dell'Interno (300/A/1500/127/9). Ma il divieto lo si può

facilmente evincere dal quadro delle norme. La validità della notifica La circolare prende invece posizione sulla validità di una notifica cartacea quando è possibile quella telematica: in assenza di esplicite disposizioni normative, l' interpretazione del ministero va nel senso di conservare gli effetti del verbale. Naturalmente questa è una lettura che potrà anche essere contraddetta dalle decisioni dei giudici di pace su eventuali ricorsi (inutile presentarli al prefetto, che deve seguire l' interpretazione data dal ministero). D' altra parte, la circolare riconosce che l' articolo 3-bis del Codice dell' amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) esclude effetti pregiudizievoli per il destinatario quando una notifica da effettuare via Pec non avviene in questo modo. Chi riceve questo verbale cartaceo ha però diritto a farsi rimborsare le spese postali addebitategli. Non è chiaro se questo significhi che prima va pagata l' intera cifra indicata nel verbale, cioè la somma della sanzione e delle spese di accertamento e notifica, e poi vada chiesta la restituzione di queste ultime. Oppure se si possa anche eseguire un versamento che escluda già le spese non dovute. Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione non ha un orientamento consolidato. La circolare precisa poi che la richiesta di restituzione deve contenere prova della presenza dell' indirizzo Pec negli elenchi pubblici o del fatto che tale indirizzo era stato comunicato agli agenti che avevano accertato l' infrazione. In ogni caso, non sempre è illegittima la notifica cartacea a chi ha una Pec nota alla pubblica amministrazione. Quando la casella mail del destinatario non è più attiva o è satura, il sistema telematico genera una ricevuta di mancata consegna, a fronte della quale gli uffici di polizia sono obbligati a inviare il verbale cartaceo (Dm 18 dicembre 2017, articolo 5, comma 3). © RIPRODUZIONE RISERVATA Ho appena ricevuto a casa una multa stradale, contenuta nella tradizionale "busta verde" recapitata dal postino. Da anni , però, sono titolare di una casella di posta elettronica certificata (Pec). Non avrebbero dovuto notificarmi il verbale utilizzando questo strumento, consentendomi tra l' altro di risparmiare sulle spese di spedizione? Se avessero avuto per legge l' obbligo di inviarmi tutto con la Pec, il verbale cartaceo resta comunque valido o posso farlo annullare presentando un ricorso al giudice di pace? In alternativa, posso chiedere almeno di non pagare le spese di notifica che mi sono state ingiustamente addebitate? f. d. - Monza.